

CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER I VERSAMENTI

DECORRENZA 01/10/2009

FESTIVITA'

Le festività devono essere pagate ai lavoratori direttamente dall'Impresa, **anche se cadenti di sabato**, nel periodo di paga in cui ricorrono, nella misura di 8 ore di retribuzione normale di fatto. Analogo trattamento spetta per le festività che cadono nei periodi di Cassa Integrazione (con le modalità previste dai contratti), di malattia o di infortunio.

FERIE – PERMESSI

Le quattro settimane di ferie previste dal C.C.N.L. devono essere godute dai lavoratori nei periodi stabiliti dall'integrativo provinciale e retribuite direttamente dall'Impresa agli operai nella misura di 8 ore di retribuzione normale di fatto per ogni giornata, esattamente come le giornate effettivamente lavorate. Lo stesso trattamento economico viene riconosciuto per le ore di permesso retribuito.

ACCANTONAMENTO

Le imprese devono corrispondere al lavoratore e accantonare a questa Cassa Edile soltanto il 10% a titolo di gratifica natalizia, da calcolarsi sulla tariffa salariale **per tutte le ore ordinarie lavorate e per tutte le ore di ferie, di festività e permesso.** Si precisa che il 10% deve essere versato anche sugli eventuali superminimi aziendali o contrattuali per beneficiare interamente delle anticipazioni nei periodi di malattia e infortunio. La gratifica viene liquidata da questa Cassa Edile una sola volta l'anno, per il periodo da Ottobre a Settembre, entro il 15 Dicembre. La gratifica per i periodi di malattia e infortunio viene accreditata direttamente dalla Cassa Edile sull'estratto conto annuo del lavoratore utilizzando il contributo (0,80%) versato dalle Imprese a titolo di mutualizzazione. In base agli accordi fra le parti, le trattenute sindacali su delega verranno effettuate dalla Cassa Edile in occasione della liquidazione della gratifica natalizia.

MALATTIA - INFORTUNIO

In caso di malattia od infortunio al dipendente deve essere anticipata la retribuzione normale di fatto equivalente ad un periodo di pieno lavoro. La Cassa Edile provvede a rimborsare all'Impresa il salario anticipato ed eventuali oneri contributivi ed assicurativi sostenuti.

DENUNCE NOMINATIVE - CONTRIBUTI

Le denunce nominative mensili dei lavoratori occupati devono essere compilate ed inviate dall'Impresa **alla Cassa Edile** entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di retribuzione a cui si riferiscono.

Il riepilogo contributivo della denuncia dovrà essere compilato in ogni sua parte .

La contribuzione attualmente in vigore è la seguente:

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CASSA EDILE	3,00%	(2,50 % a carico impresa) (0,50% a carico operaio)	
CONTRIBUTO A.P.E. ORDINARIA	-----%	(a carico impresa)	(1)
CONTRIBUTO G.M.I e INTEGRAZIONE SALARIALE APPRENDISTI ARTIGIANATO	-----%	(a carico impresa)	(2)
QUOTE NAZIONALI DI SERVIZIO : DITTA	-----%	(a carico impresa)	**
OPERAIO	-----%	(a carico operaio)	**
QUOTE TERRITORIALI DI SERVIZIO : DITTA	0,25%	(a carico impresa)	(3)
CONTRIBUTO ISPER – CPT	1,20%	(a carico impresa)	
CONTRIBUTO DIRITTI SINDACALI , FORMAZIONE E SICUREZZA	-----%	(a carico impresa)	(4)
CONTRIBUTO PER DIRITTI SINDACALI E R.L.S.T.	-----%	(a carico impresa)	(5)
CONTRIBUTO PER R.L.S.T.	-----%	(a carico impresa)	(6)
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.E.	-----%	(a carico impresa)	(7)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LAVORATORI TEMPORANEI	4,17%	(a carico impresa)	(8)

1) Tale contributo è dovuto nelle seguenti percentuali:

- Imprese cooperative che applicano lo sgravio contributivo di cui all'art. 25 del contratto integrativo territoriale 29/01/1998 **6,50%**;
- Imprese cooperative che non possono fruire dello sgravio **7,50%**;
- Imprese industriali che applicano lo sgravio contributivo di cui all'art. 15 del contratto integrativo territoriale 23/12/1997 **5%**;
- Imprese industriali che non possono fruire dello sgravio **7%**;
- Imprese artigiane che applicano lo sgravio contributivo di cui all'art. 24 del contratto integrativo provinciale 04/05/1999 **2,90%**;
- Imprese artigiane che non possono fruire dello sgravio **4,90%**.

2) Tale contributo è dovuto da tutte le imprese nella misura dello **0,80%**; per gli apprendisti in forza alle imprese artigiane è dovuto nella misura del **1,80%** (tale integrazione per gli apprendisti è sospesa **dal 1 ottobre 2009**).

- **
- Imprese artigiane : versano la quota nazionale di servizio Ditte nella misura dello **0,30%**;
 - Imprese industriali : versano le quote nazionali di servizio Ditte e le quote nazionali operai nella misura dello **0,20%**;
 - Imprese cooperative : versano la quota nazionale di servizio Ditte nella misura dello **0,20%**

3) Il contributo per Quote Territoriali di Servizio DITTE deve essere versato dalle imprese che applicano le tariffe dell'industria edile.

4) Il contributo per Diritti Sindacali, formazione e sicurezza deve essere versato dalle imprese del settore cooperativo nella misura dello **0,30%**; se il rappresentante per i lavoratori della sicurezza è eletto all'interno dell'Impresa il contributo è ridotto allo **0,25%**.

5) Il contributo per Diritti Sindacali e R.L.S.T. (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza) viene versato dalle imprese artigiane nella misura dello **0,35%**. Se l'R.L.S. è stato eletto all'interno dell'impresa il contributo è ridotto allo **0,22%**.

6) Il contributo per il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza deve essere versato dalle imprese industriali nella misura dello **0,35%**; se il rappresentante è stato eletto all'interno di un'azienda fino a 15 dipendenti il contributo è ridotto allo **0,15%**; se il rappresentante è stato eletto in una azienda superiore ai 15 dipendenti il contributo è pari allo **0,25%** .

- 7) Il contributo associativo A.N.C.E. è dovuto dalle imprese industriali **iscritte all'A.N.C.E.** Se l'impresa ha sede legale fuori dalla Provincia di Ravenna il contributo è pari allo **1,30%**, mentre le imprese con sede legale nella Provincia di Ravenna versano un contributo pari allo **0,50%**.
- 8) Tale contributo è dovuto dalle Imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori con contratto temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n° 196; le imprese che versano tale contributo devono versare il contributo ISPER-CPT nella percentuale dello 0,20%

VERSAMENTO CONTRIBUTI

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferiscono, le Imprese dovranno versare il totale del riepilogo della denuncia nominativa. I versamenti dovranno essere effettuati, **esclusivamente tramite bonifico**, presso qualsiasi sportello bancario indicando:

beneficiario: CASSA EDILE - RAVENNA
ditta versante :
 mese di riferimento :
Cassa di Risparmio Ravenna – Sede Centrale
Importo di Euro :

COORDINATE BANCARIE PER I BONIFICI:

IT 61 C 06270 13100 CC0000024981

DISPOSIZIONE PER ASSOCIAZIONE E CONSULENTI

Si precisa che mensilmente dovrà essere effettuato un bonifico per ogni impresa associata e non bonifici cumulativi.

Se questa disposizione non verrà ottemperata, la Cassa di Risparmio sarà costretta a respingere l'operazione.